

# **Ordinanza sullo stato civile (OSC)<sup>1</sup> e ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)<sup>2</sup>**

## **Commento alle modifiche dell'OSC e dell'OESC del 14 maggio 2014**

### *Introduzione*

Il 21 giugno 2013<sup>3</sup> il Parlamento ha adottato la revisione del Codice civile (CC)<sup>4</sup> concernente l'autorità parentale.

Con questa revisione l'autorità parentale congiunta diviene la regola anche per i genitori non uniti in matrimonio. A tal fine è tuttavia necessaria una dichiarazione congiunta dei genitori oppure una decisione dell'autorità di protezione dei minori (art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC), contrariamente a quanto accade per i genitori coniugati a cui l'autorità parentale congiunta è assegnata automaticamente.

I genitori possono presentare la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta all'autorità di protezione dei minori o all'ufficiale dello stato civile in occasione del riconoscimento del figlio da parte del padre (art. 298a cpv. 4 CC).

Il fatto che i genitori siano uniti o meno in matrimonio non influisce sul cognome del figlio (art. 270a CC). Il cognome dato da genitori non uniti in matrimonio al primo figlio, in occasione della sua nascita o con la dichiarazione concernente il cognome resa entro un anno dall'istituzione dell'autorità parentale congiunta, vale per tutti i figli comuni della coppia e non dipende dall'assegnazione dell'autorità parentale.

In virtù delle modifiche all'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS)<sup>5</sup>, i genitori possono stabilire come assegnare gli accrediti per compiti educativi nel momento in cui rilasciano la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta (art. 52<sup>bis</sup> cpv. 3 OAVS).

Per applicare queste disposizioni l'ordinanza sullo stato civile (OSC) e l'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) vanno modificate come illustrato in seguito.

## **OSC**

### *Art. 5 cpv. 1 lett. e Rappresentanze svizzere all'estero*

Nel *capoverso 1 lettera e* il rimando tra parentesi è adeguato alla versione modificata dell'articolo 37a riguardante la ricezione e la trasmissione della dichiarazione concernente il cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio (diritto vigente: art. 37a cpv. 4, nuovo diritto: cpv. 5).

- 1 RS 211.112.2
- 2 RS 172.042.110
- 3 RU 2014 357
- 4 RS 210
- 5 RS 831.101

*Art. 11a*

*Effetti del riconoscimento sul cognome del figlio*

In base a questa nuova disposizione, in futuro per quanto riguarda il cognome, i figli di genitori non uniti in matrimonio sono equiparati a quelli di genitori coniugati. Il cognome stabilito per il primo figlio alla nascita o mediante dichiarazione vale automaticamente per tutti i figli in comune della coppia. Tale automatismo si attiva tuttavia soltanto quando è chiaro che il figlio riconosciuto dal padre non è il primo in comune della coppia. Il tutto dipende quindi dalla costituzione del rapporto di filiazione paterna; quello nei confronti della madre sorge in virtù della nascita.

L'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione concernente il riconoscimento deve, in futuro, tener presente che tale dichiarazione ha effetto sul cognome del figlio. Se l'ufficiale accerta che il figlio riconosciuto dal padre non è il primo in comune di genitori non uniti in matrimonio, il bambino riceve automaticamente lo stesso cognome degli altri figli in comune della coppia, come previsto dall'articolo 270a CC, e ciò indipendentemente dall'assegnazione dell'autorità parentale.

La norma si applica per analogia se il rapporto di filiazione paterna è stabilito mediante sentenza.

*Art. 11b*

*Riconoscimento e dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta*

*Capoverso 1:* questa disposizione è nuova. L'articolo 298a capoverso 4 CC stabilisce che i genitori non uniti in matrimonio possono presentare la dichiarazione sull'autorità parentale congiunta all'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione concernente il riconoscimento. Se rilasciata successivamente, la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta va indirizzata all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

Questa nuova disposizione disciplina la consegna della dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta dal punto di vista della forma («per scritto e congiuntamente») e delle competenze funzionali (ufficiale dello stato civile) e territoriali (secondo l'art. 11 cpv. 5 OSC). I genitori devono presentarsi insieme all'ufficio dello stato civile; la dichiarazione è resa su un modulo separato immediatamente dopo la dichiarazione del padre concernente il riconoscimento. Apponendo la propria firma, i genitori attestano di aver convenuto di esercitare l'autorità parentale congiunta e di essersi accordati sui punti di cui all'articolo 298a capoverso 2 CC.

*Capoverso 2:* l'articolo 52<sup>bis</sup> capoverso 3 OAVS dà ai genitori la possibilità di stipulare allo stesso tempo una convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi presso l'ufficio dello stato civile. Tale convenzione è fatta sul retro del modulo per la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta in forma scritta semplice, cioè con l'apposizione della sola firma dei genitori. Se alla consegna della dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta non è ancora stato trovato un accordo sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi, i genitori possono presentare la convenzione alla competente autorità di protezione entro tre mesi.

*Art. 14*

*Dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale*

Nel *capoverso 3* i rimandi sono adeguati alla versione modificata dell'articolo 37a riguardante la ricezione e la trasmissione della dichiarazione concernente il cognome

dei figli di genitori non uniti in matrimonio (diritto vigente: art. 37a cpv. 2 o 3, nuovo diritto: cpv. 3 o 4).

*Art. 18 Firma*

Il *capoverso 1* elenca le dichiarazioni, le conferme e i consensi su cui va apposta la firma autografa. Per attuare le disposizioni sull'autorità parentale vanno effettuate le modifiche indicate in seguito.

Con la *lettera b<sup>bis</sup>* viene aggiunta all'elenco la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta (art. 11*b*). La firma autografa deve essere apposta sulla dichiarazione in presenza dell'ufficiale dello stato civile competente per la sua ricezione.

Nella *lettera k* il rimando tra parentesi è adeguato alla versione modificata dell'articolo 37a (diritto vigente: art. 37a cpv. 5, nuovo diritto: cpv. 4).

*Art. 37a Cognome del figlio di genitori non coniugati*

L'articolo 37a va riformulato per tenere conto delle importanti modifiche apportate all'articolo 270a CC, che nel caso di genitori non coniugati si applica soltanto per stabilire il cognome del primo figlio in comune. Il cognome degli altri figli in comune non è infatti determinato dall'assegnazione dell'autorità parentale, ma dal fatto che la coppia ha già altri figli in comune.

L'OSC deve stabilire delle norme in merito al cognome ai sensi dell'articolo 270a capoverso 1 CC e alla dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 270a capoverso 2 CC. I capoversi che seguono disciplinano in particolare le competenze, le tempistiche e la forma per la determinazione del cognome e per la relativa dichiarazione.

Il *capoverso 1* corrisponde all'attuale capoverso 1 e stabilisce esplicitamente che il cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è stabilito secondo l'articolo 270a CC.

Normalmente una coppia coniugata sceglie il cognome di famiglia in occasione del matrimonio; i genitori non uniti in matrimonio invece stabiliscono il nome che porteranno i loro figli al momento della nascita del primogenito (fatto salvo l'art. 270a cpv. 2 CC). Il cognome così scelto vale per tutti i figli comuni della coppia, indipendentemente dall'assegnazione dell'autorità parentale.

Il *capoverso 2* stabilisce il cognome che porterà il primogenito di genitori non uniti in matrimonio nel caso in cui l'autorità parentale sia attribuita a un solo genitore; il cognome è registrato dall'ufficiale dello stato civile in occasione della documentazione della nascita del bambino.

Alla nascita, il figlio assume il cognome da celibe o nubile del genitore a cui è stata attribuita l'autorità parentale. Se non vi è una dichiarazione concernente l'autorità parentale, ne è prevista l'assegnazione alla sola madre (art. 298a cpv. 5 CC). Se il padre ha riconosciuto il bambino prima della nascita e gli è stato attribuito l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale (art. 298b cpv. 4 oppure art. 298c CC), alla nascita il figlio riceverà il suo cognome da celibe.

Se non è il primo figlio comune di genitori non uniti in matrimonio, il bambino riceve, indipendentemente dall'assegnazione dell'autorità parentale, il cognome da

celibe o nubile del genitore che portano gli altri figli in comune della coppia come da articolo 270a CC.

In base al *capoverso 3*, se l'autorità parentale è attribuita congiuntamente ai genitori, essi decidono di comune accordo quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli (art. 270a cpv. 1 secondo periodo CC). In linea di massima, la scelta avviene con la notificazione della nascita del primogenito; tuttavia, se i genitori si sono accordati per l'autorità parentale congiunta, è possibile indicare il cognome scelto già prima della nascita, segnatamente al momento del riconoscimento prenatale.

Se l'autorità parentale congiunta è convenuta dopo la nascita del primo figlio in comune, i genitori hanno un anno di tempo per dichiarare a un ufficiale dello stato civile, per iscritto e congiuntamente (cpv. 4), che il figlio porterà il cognome da celibe o nubile del genitore che non aveva l'autorità parentale. La dichiarazione vale poi per tutti gli altri figli comuni della coppia, indipendentemente dall'assegnazione dell'autorità parentale (art. 270a cpv. 2 CC).

Il nuovo *capoverso 5* corrisponde all'attuale capoverso 4: come finora, se è rilasciata indipendentemente da un evento, la dichiarazione concernente il cognome può essere fatta a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero può essere fatta presso qualsiasi rappresentanza svizzera.

Ricevere la dichiarazione concernente il cognome resa al momento della notificazione della nascita spetta all'ufficiale dello stato civile competente per documentare la nascita.

Se avviene all'estero, la nascita deve essere notificata nei casi di cui all'articolo 39 OSC. A tal fine è richiesto l'atto di nascita estero, da cui già si evince il cognome del figlio. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 37 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 1987<sup>6</sup> sul diritto internazionale privato, i genitori hanno la possibilità di sottoporre il cognome del figlio al diritto svizzero (art. 14 OSC). Se, contestualmente alla notifica presso la rappresentanza svizzera dell'atto di nascita estero del primo figlio, provano di aver convenuto l'autorità parentale congiunta, i genitori possono scegliere il cognome del figlio come da capoverso 3.

Il *capoverso 6* è analogo all'attuale capoverso 5. Le firme vanno autenticate solo se la dichiarazione non è rilasciata al momento della notificazione della nascita. Le firme dei dichiaranti sono autenticate dall'ufficiale dello stato civile o da un agente consolare.

*Art. 50 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> All'autorità di protezione dei minori*

Nonostante l'abrogazione della disposizione sull'accertamento della paternità (art. 309 CC), l'autorità di protezione dei minori dovrà verificare anche in futuro se per il figlio di una donna non sposata vada nominato un curatore, segnatamente per la rappresentanza del figlio nell'accertamento della paternità (art. 308 cpv. 2 CC). Affinché l'autorità di protezione possa adempiere tale compito, anche in futuro sarà necessario notificarle la nascita di un figlio i cui genitori non sono uniti in matrimonio e il riconoscimento di un minore. Resta pertanto immutato l'obbligo dell'ufficio

<sup>6</sup> RS 291

dello stato civile di fare le corrispondenti comunicazioni all'autorità di protezione dei minori (art. 50 cpv. 1 lett. a e lett. c).

In base all'articolo 11*b* OSC, i genitori hanno ora la possibilità di presentare all'ufficiale dello stato civile, con l'atto del riconoscimento, la dichiarazione sull'autorità parentale congiunta e la convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi. Queste vanno in tal caso comunicate all'autorità di protezione (*lett. c<sup>bis</sup>*) così da permettere a quest'ultima di intervenire d'ufficio se i genitori, nonostante la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta, non hanno ancora trovato un accordo sugli accrediti per compiti educativi (art. 52*f<sup>bis</sup>* cpv. 3 OAVS).

## **OESC**

Le modifiche all'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) riguardano l'allegato 1 della stessa. Il ricevimento delle dichiarazioni include ora anche la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta e la convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 11*b* OSC). Ciò avviene in occasione del riconoscimento su un modulo apposito, che viene poi trasmesso all'autorità di protezione dei minori. A copertura dell'onere sostenuto dalle autorità dello stato civile, l'allegato 1 cifra II numero 5.3 OESC prevede un emolumento di 30 franchi.